

Decisione n. 11 del 15 marzo 2021

OGGETTO: Sig. (*Omissis*) - Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90.

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA l'istanza del 08.02.21 integrata con successiva del 18.02.21 con la quale il sig. (*Omissis*) si è rivolto a quest'Ufficio per chiedere il riesame avverso il diniego opposto da (*Omissis*) alla richiesta di accesso prodotta ai sensi dell'art. 22 della L.241/90, finalizzata ad ottenere l'accesso ai registri di presenza per le attività formative svolte c/o (*Omissis*), nei periodi precisati nell'allegata richiesta trasmessa in data 29.12.20;

VISTA la nota, prot. n. 256 del 19.02.2020 con la quale quest'Ufficio, prima di esaminare nel merito la questione, ha chiesto al competente (*Omissis*) di fornire le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta d'accesso, assegnando un termine massimo di 20 giorni per la formulazione delle richieste motivazioni;

PRESO ATTO che il (*Omissis*), con nota a firma del Dirigente e del Responsabile dell'Ufficio (che si inoltra al ricorrente) ha argomentato che:

- vi è stata ampia e copiosa corrispondenza, anche informale, tra lo stesso (*Omissis*) e il Sig. (*Omissis*) che ha formulato diverse istanze di accesso agli atti, tutte ampiamente riscontrate ad eccezione del rilascio di copie dei Registri presenze (*Omissis*) per il periodo 2011/2014 in quanto, come comunicato più volte all'istante, archiviati presso la sede (*Omissis*) che, anche alla data odierna, è inagibile e pertanto inaccessibile;
- al fine di risolvere la problematica dell'accesso alla sede di (*Omissis*), il (*Omissis*) ha interessato il (*Omissis*), purtroppo senza successo, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, informandone opportunamente il Sig. (*Omissis*);
- in seguito alla reiterata richiesta del sig. (*Omissis*) del 13.07.2020, su suggerimento dello stesso, il (*Omissis*) ha trasmesso (*Omissis*) le richieste di accesso agli atti formulate dal ricorrente con preghiera di riscontro quantomeno attraverso una dichiarazione attestante le giornate e le ore di formazione seguite dal richiedente; richiesta rimasta inesitata;

CONSIDERATO che:

- dal contraddittorio con l'Ente è emerso che la medesima richiesta di accesso è stata più volte riproposta nel tempo dal (*Omissis*) e che in ogni caso il (*Omissis*), nei limiti delle proprie competenze, ha posto in essere tutte le iniziative possibili dirette a riscontrare positivamente le istanze del ricorrente, informandone opportunamente lo stesso;
- la materia dell'accesso agli atti reca in sé, quale inevitabile corollario, la non previsione della reiterabilità dell'istanza atteso che, conseguenti impugnazioni di successivi dinieghi, in assenza di nuovi e sopraggiunti elementi,



non possono che avere carattere meramente confermativo del primo, legittimando inevitabilmente l'Amministrazione a ribadire la propria precedente determinazione ed inidoneo, pertanto, a riaprire i termini d'impugnazione;

TUTTO CIÒ PREMESSO

per le motivazioni in narrativa,

DECIDE

1. di rigettare la richiesta di riesame avanzata dal sig. (*Omissis*) e meglio descritta in premessa, per le ragioni esposte;

2. di comunicare il presente atto, a norma dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni al ricorrente ed al Competente (*Omissis*).

Il Difensore Civico Regionale

Avv. Fabrizio Di Carlo